

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 maggio 1998.

Attuazione della direttiva 97/72/CE della Commissione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 2 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva 97/72/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati I e II;

Considerato che, è opportuno completare le disposizioni della colonna «Designazione chimica, descrizione» inserendo un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici»;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, è opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», nonché una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti»;

Considerato che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti» devono essere adattate alle disposizioni comunitarie prese a tal proposito nel campo delle derivate alimentari;

Considerato che è necessario modificare le disposizioni della colonna «Altre disposizioni» relative a due additivi appartenenti al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti», ed a un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti conservanti»;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, è opportuno autorizzare provvisoriamente a livello nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria, nuovi impieghi di un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici» e di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»;

Considerato che è necessario modificare il contenuto minimo autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi;

Considerato che lo studio degli additivi iscritti nell'allegato I, che a questo titolo possono essere autorizzati sul piano nazionale, non è stato completato e che, pertanto, è necessario prorogare per una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze;

Considerato che l'utilizzazione dell'avoparcina, antibiotico del gruppo dei glicopeptidi, è stata vietata, a partire dal 1° aprile 1997 dalla direttiva 97/6/CE della Commissione, in quanto non si poteva escludere che tale additivo fosse capace, attraverso gli alimenti somministrati agli animali, di indurre una resistenza ai glicopeptidi utilizzati in medicina umana;

Considerato che l'ardacina, additivo appartenente al gruppo dei glicopeptidi, è stato oggetto di un'autorizzazione provvisoria attraverso la direttiva 94/77/CE della Commissione e che appare opportuno, a titolo di precauzione e conformemente alle raccomandazioni del comitato scientifico, non prorogare l'autorizzazione di tale additivo senza che siano disponibili i risultati delle ricerche che devono essere effettuate sull'avoparcina;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria 97/72/CE, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 febbraio 1998;

Visto l'art. 6, sub n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 sono modificati conformemente agli allegati al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 371

ALLEGATO

1. All'allegato I:

1.1. Nella parte A «Antibiotici», il testo della colonna «Designazione chimica, descrizione» della voce E 717 «Avilamicina» è sostituito dal seguente:

«C₅₇H₆₂Cl₂O₁₁ (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine, prodotti da *Streptomyces viridochromogenes*, NRRL 2860)

Fattore di composizione:

Avilamicina A: almeno il 60 %

Avilamicina B: non oltre il 18 %

Avilamicina A + B: almeno il 70 %

Altre avilamicine singole: con oltre il 6 %.

1.2. Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», il testo della voce E 764 «Alofuginone» viene completato come segue:

Numero CE	Additivo	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg d'alimento completo		
			«Pollastre destinate alla produzione di uova»	16 settimane	2	3	—

1.3. Nella parte E «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensati e gelificanti»:

1.3.1. la voce E 408 «Furcellarano» è soppressa.

1.3.2. Il testo della colonna «Altre disposizioni» delle voci E 418 «Gomme Gellan» e E 499 «Gomme Cassia» è sostituito dal seguente:

«Alimenti con umidità superiore al 20 %».

1.4. Nella parte G «Agenti conservanti» il testo della colonna «Altre disposizioni» della voce E 250 «Nitrito di sodio» è sostituito dal seguente:

«Alimenti con umidità superiore al 20 %».

1.5. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», il testo della voce E 598 «Alluminati di calcio sintetici» è completato come segue:

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg d'alimento completo		
			«Vacche da latte, bovini all'ingrasso, vitelli, agnelli, capretti»	—	—	8 000	Tutti i mangimi»

2. All'allegato II:

2.1. Nella parte A «Antibiotici»:

2.1.1. Sotto la voce n. 30 «Virginiamicina», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «3. 6. 1998», a fronte della categoria di animali «Scrofe».

2.1.2. Alla voce n. 31 «Zinco-Bacitracina», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Polli da ingrasso» e «Suini».

2.1.3. È aggiunta la voce seguente:

Numero	Additivo	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg d'alimento completo			
33	Avilamicina	$C_{57,42}H_{82,90}Cl_{1,2}O_{31,32}$ (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine, prodotti da <i>Streptomyces viridochromogenes</i> , NRRL 2860) Fattore di composizione: Avilamicina A: almeno il 60 % Avilamicina B: non oltre il 18 % Avilamicina A + B: almeno 70 % Altre avilamicine singole: non oltre il 6 %	Tacchini	—	5	10	—	30. 11. 1998.

2.2. Nella parte D «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»:

2.2.1. Alla voce n. 26 «Salinomicina sodica», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Conigli da ingrasso» e «Pollastre destinate alla produzione di uova».

2.2.2. Alla voce n. 27 «Diclazuril», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Tacchini».

2.2.3. La voce n. 27 «Diclazuril» è completata come segue:

Numero	Additivo	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg d'alimento completo			
			«Pollastre destinate alla produzione di uova»	16 settimane	1	1	—	30. 11. 1998.

- 2.2.4. Alla voce n. 28 «Maduramicina ammonio», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Tacchini».
3. Nella parte P «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», alla voce n. 11 «Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Salmoni, trote».
4. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», alla voce n. 2 «Natrolite-fonolite», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998».
5. Nella parte N «Enzimi», alla voce n. 1 «3-Fitasi (EC 3.1.3.8)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Suini (tutte le categorie di animali)» e «Galline (tutte le categorie di animali)».
6. Nella parte O «Microorganismi»:
- 6.1. Alla voce n. 1 «Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)»:
- 6.1.1. Il contenuto figurante nella colonna «UFC/kg di alimento completo — minimo» a fronte della categoria di animali «Scrofe» è sostituito da « $0,5 \times 10^6$ ».
- 6.1.2. La data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Suinetti», «Suini» e «Scrofe».
- 6.2. Alla voce n. 2 «Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (nella proporzione 1/1)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Suinetti».
- 6.3. Alla voce n. 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc47)», la data del «30. 11. 1997» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1998» a fronte della categoria di animali «Bovini all'ingrasso».
- 6.4. Alla voce n. 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)», la data del «30. 11. 1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Conigli da ingrasso» e «Conigli riproduttori».
7. Nella parte P «Leganti di radionuclidi», alla voce n. 1.1. «Esacianoferrato (II) di ammonio ferico (III)», la data del «30.11.1997» figurante nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1998» a fronte delle categorie di animali «Ruminanti (domestici e selvatici)», «Vitelli prima dell'inizio della ruminazione», «Agnelli prima dell'inizio della ruminazione», «Capretti prima dell'inizio della ruminazione» e «Suini (domestici e selvatici)».

98A6208